

Codice A1805B

D.D. 21 aprile 2020, n. 1107

L.R. 06.10.2003 n. 25. Art. 21 D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R. Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio e approvazione del relativo disciplinare del bacino di laminazione sul Rio Fellone, nel comune di Druento, codice TO01017



ATTO N. DD-A18 1107

DEL 21/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: L.R. 06.10.2003 n. 25. Art. 21 D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R. Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio e approvazione del relativo disciplinare del bacino di laminazione sul Rio Fellone, nel comune di Druento, codice TO01017

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 67 del 18.07.2006 l'allora settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo della Regione Piemonte aveva autorizzato la costruzione dell'opera in oggetto ed approvato i relativi disciplinari di costruzione ed esercizio;

i lavori iniziarono nel 2007, dopo l'approvazione del progetto esecutivo (Delibera G.C. 36 del 03.04.2007) e furono ultimati nel febbraio 2012;

l'articolo V del disciplinare di esercizio disponeva che "il proprietario/gestore dovrà far effettuare un nuovo collaudo del presente invaso da un tecnico abilitato tra 10 (dieci) anni; il vigente disciplinare, in tale circostanza, dovrà essere rinnovato";

con note prot. n. 10744 del 05.03.2018 e n. 47235 del 21.10.2019 il settore Difesa del suolo della Regione Piemonte ha sollecitato al Comune di Druento l'invio di una perizia tecnica/collaudo, quale adempimento del suddetto articolo, al fine di poter provvedere all'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio e approvare il relativo nuovo disciplinare;

con messaggio PEC del 03.04.2020 (ns. prot. n. 17322 del 06.04.2020) il Comune ha trasmesso al settore regionale una relazione tecnica a firma dell'ing. Franco Peccia Galletto, che analizza lo stato di fatto dell'opera ed esprime una valutazione positiva circa le condizioni di sicurezza della stessa.

Tutto ciò premesso:

preso atto del disciplinare d'esercizio e della documentazione prodotta;

attestato che la presente determinazione dirigenziale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L.R. 28.07.2008 n. 23
- la L.R. 06.10.2003 n. 25
- il D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R

DETERMINA

Art. 1 - di autorizzare, ai sensi dell'art. 21 del D.P.G.R. n. 12/R del 09.11.2004 della Legge Regionale 25/2003, il Comune di Druento, proprietario dell'invaso, alla prosecuzione dell'esercizio del bacino di accumulo idrico, ad uso laminazione delle piene del Rio Fellone, codice TO01017;

Art. 2 – di disporre che l'esercizio dell'impianto sia regolato dal rispetto del disciplinare, approvato con la presente determinazione e ad essa allegato per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la proprietà è vincolata nella gestione dell'opera;

Art. 3 - di individuare, visti gli atti presentati all'Amministrazione Regionale e visto l'art. 5 del disciplinare d'esercizio, il Comune di Druento quale responsabile a tutti gli effetti della corretta e diligente vigilanza dell'impianto;

Art. 4 – di disporre, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di attuazione n. 12/R del 09.11.2004, che il Sindaco garantisca la tutela della pubblica incolumità prevedendo opportune visite di controllo e ordinando l'esecuzione di lavori di manutenzione in relazione alle risultanze delle visite. Secondo quanto indicato nel disciplinare, l'amministrazione comunale predisporrà tutti gli elementi utili per fronteggiare eventuali emergenze;

Art. 5 – di stabilire che copia dei verbali delle suddette visite siano inviati al Settore Tecnico Regionale di Torino e al Settore Difesa del Suolo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore
Ing. Salvatore La Monica

Il coordinatore Area Dighe
Ing. Roberto Del Vesco

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta
Allegato

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Codice vaso **TO01017**
Invasi di categoria B, tipologia L

Bacino di laminazione

Comune di: Druento

Località: Cascina Regis

Proprietario e
gestore: Comune di Druento

Via Roma, 21
10040 Druento (TO)
comune.druento.to@legalmail.it

DISCIPLINARE DI ESERCIZIO

PREMESSA

Il presente disciplinare, all'osservanza del quale è vincolata la prosecuzione dell'esercizio delle opere idrauliche realizzate ai fini della laminazione delle piene del Rio Rellone, site a cavallo dei comuni di Druento e Pianezza è predisposto sulla base della relazione tecnica a firma dell'ing. Franco Peccia Galletto presentata dal Comune di Druento in data 03.04.2020.

LOCALIZZAZIONE DEL BACINO

Comune di: DRUENTO	Provincia di: TORINO
Coordinate UTM WGS84	387299E - 4997999N

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Il bacino di laminazione è stato costruito modellando l'incisione naturale entro la quale scorre il rio Fellone; utilizzando parte del materiale di risulta proveniente dagli scavi è stato realizzato lo sbarramento di contenimento, a sezione trapezia, dotato di un setto centrale impermeabile in calcestruzzo armato.

Lo sbarramento ha una larghezza del coronamento di 4,50 metri che in corrispondenza allo sfioratore di superficie raggiunge i 7,50 metri circa; la lunghezza del ciglio dello sfioratore di superficie è di 26 metri. Il bacino di vaso, a pianta trapezia, ha le seguenti caratteristiche: la lunghezza misurata lungo l'alveo di magra è di circa 165 metri, la larghezza del bacino misurata in adiacenza allo sbarramento è di 42 metri e diventa di 130 metri sul lato opposto del bacino, corrispondente con l'estremità Ovest dell'invaso. Rispetto alla quota del ciglio dello sfioratore superficiale, il battente idrico massimo varia dai 3,50 metri, vicino allo sbarramento, ai 3,20 metri al limite Ovest della vasca.

La regolazione delle portate avviene mediante un tombino idraulico, inserito nel corpo dello sbarramento, con sezione rettangolare e area utile al deflusso di 3,00 m²; la larghezza misurata alla base è di 2,00 metri e l'altezza interna è di 1,50 metri.

Le scarpate interne del bacino, comprese quelle dello sbarramento, sono inclinate rispetto all'orizzontale di 30 gradi (o rapporto H/V 2 su 1) e sono prive di rivestimento con l'eccezione del settore dello sbarramento sottostante lo sfioratore di superficie, rivestito con blocchi lapidei sistemati secondo la sagoma del rilevato.

ARTICOLO I - GENERALITÀ

Ai fini della tutela della incolumità delle popolazioni e dei territori, il Comune di Druento, proprietario delle opere, dovrà provvedere, con personale idoneo e qualificato, alla gestione, alla costante manutenzione e alla vigilanza sulle stesse, sulle aree prospicienti l'invaso e sugli alvei ricettori a valle, nonché ai controlli sull'efficienza delle opere e delle strumentazioni per il monitoraggio, secondo i disposti previsti dalla Legge Regionale n. 25/2003 e dal Regolamento di Attuazione D.P.G.R. 09/11/2004, n. 12/R, oltre che alle condizioni di seguito espresse.

ARTICOLO II - OPERE DI MANUTENZIONE

Dovrà essere controllata periodicamente la funzionalità di tutti i manufatti e i rilevati sopra descritti e di tutte le relative misure di protezione. In particolare:

- i rilevati arginali dovranno essere mantenuti scevri da nuova vegetazione arborea e arbustiva, essendo consentito l'inerbimento degli stessi;
- il manufatto di regolazione della cassa e il sovrastante sfioratore, così come il manufatto di raccordo dell'alveo naturale con l'invaso, devono essere mantenuti costantemente sgombri da materiale che possa impedirne il corretto funzionamento;
- le aree di laminazione devono essere mantenute sgombre da accumuli voluminosi, al fine di preservarne l'idoneità all'invaso di eventuali volumi di piena;
- in occasione dei temporanei riempimenti dell'invaso che dovessero avvenire in conseguenza di eventi meteorici nel bacino contribuente, dovranno essere condotti adeguati monitoraggi relativamente alla tenuta e stabilità dei rilevati;
- al termine dell'evento meteorico per il quale la vasca viene impegnata, sarà necessario verificare il completo svuotamento della stessa.

ARTICOLO III - VIGILANZA

Il Comune di Druento, proprietario dell'invaso, è tenuto a verificare il corretto funzionamento delle opere, effettuando tutte le visite che si riterranno necessarie, per verificare la perfetta efficienza dei manufatti e dei rilevati arginali e, in occasione dell'eventuale riempimento dell'invaso in seguito a eventi meteorici intensi, a verificare l'eventuale presenza di anomale filtrazioni attraverso i rilevati e

di altri indizi di anomalie del sistema di ritenuta, nonché di ogni altra manifestazione che faccia temere per la sicurezza.

La frequenza di tali controlli dovrà essere intensificata in concomitanza di eventi meteorici o tellurici particolarmente gravosi e/o in condizioni di massimo invaso.

Questo Settore può richiedere l'effettuazione di verifiche di sicurezza delle opere (anche periodiche) da parte di professionisti abilitati, incaricati dal proprietario.

Le osservazioni effettuate nel corso delle visite di controllo dovranno essere riportate con frequenza almeno trimestrale sull'apposito registro allegato al presente disciplinare. I dati raccolti devono essere comunicati al Settore regionale competente in materia di sbarramenti con frequenza annuale e a seguito di fenomeni gravosi od alluvionali. Allo stesso settore dovrà essere data immediata comunicazione qualora si riscontrassero anomalie.

Il Settore regionale tecnico decentrato ed il Settore regionale competente in materia di sbarramenti effettueranno visite periodiche di controllo sullo stato di conservazione e di efficienza delle opere.

ARTICOLO IV - MODIFICHE O DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE

Ogni ipotesi di modifica alle opere che intervenga per manutenzione ordinaria o straordinaria durante il loro esercizio deve essere comunicata al settore regionale competente in materia di sbarramenti. Tale comunicazione, su espressa richiesta del predetto Settore regionale, deve eventualmente essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati; durante la costruzione delle opere può essere richiesta anche la presentazione di apposita perizia di variante corredata della documentazione necessaria tra quella elencata agli articoli 10 e 11 del D.P.G.R. 09/11/2004 n. 12/R e s.m.i.

In base all'entità dei lavori e delle varianti richieste, il Settore regionale competente in materia di sbarramenti può autorizzare gli stessi con proprio nulla osta o con determinazione dirigenziale. Per lavori che alterino in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali all'impianto di ritenuta, da eseguire in variante alle opere esistenti, deve essere convocata una Conferenza dei Servizi.

La Conferenza dei Servizi prende in esame la documentazione trasmessa, relativa alle modifiche al progetto approvato e alle parti che subiscono variazioni correlate ai lavori proposti considerando anche le aree nell'intorno o a valle dell'invaso se vengono cambiati i deflussi.

Qualora si renda necessario viene predisposto un nuovo disciplinare di costruzione o di esercizio.

ARTICOLO V - RESPONSABILITÀ

La gestione delle opere dovrà avvenire, sotto la piena responsabilità del comune proprietario, in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi. Di qualsiasi danno eventualmente causato a persone e/o cose per effetto dell'esercizio delle stesse, resta unico responsabile il proprietario.

Il comune di Biella dovrà far effettuare un nuovo collaudo delle opere da un tecnico abilitato a 10 (DIECI) ANNI dalla data del presente disciplinare, il quale in tale circostanza potrà essere

rinnovato, ove necessario. Anche prima di tale data, il disciplinare di esercizio potrà essere integrato e modificato dal Settore regionale competente in materia di sbarramenti; ciò potrà avvenire in particolare a seguito di varianti alle opere, di risultanze dei sopralluoghi e di valutazioni tecniche successive, di eventi alluvionali, di variazioni ambientali delle aree limitrofe o a valle dello sbarramento.

ARTICOLO VI - PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Sindaco, nella predisposizione del piano comunale di protezione civile, dovrà indicare le misure da attivare e le procedure da seguire, a tutela della pubblica incolumità, ipotizzando che, in caso di eccezionale riempimento della cassa, dovessero presentarsi le condizioni di rischio descritte nell'allegato 2. A tal fine è possibile utilizzare il modello di documento predisposto dalla Regione Piemonte, approvato con DD n. 486 del 21.02.2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 14 del 05/04/2018.

ARTICOLO VII - DOMICILIO E REPERIBILITÀ

Il Comune di Druento, attualmente sito in Via Roma 21, si impegna a comunicare con tempestività al Settore competente in materia di sbarramenti eventuali variazioni di indirizzo di contatti, nonché a tenere aggiornato l'elenco telefonico di cui all'allegato 2.

Il funzionario estensore
Ing. Salvatore La Monica

Il coordinatore Area Dighe
Ing. Roberto Del Vesco

Il responsabile del settore
Difesa del suolo
Ing. Gabriella Giunta

ALLEGATO 2

DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Il presente documento descrive le condizioni che devono verificarsi perchè si debba attivare il sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto di conseguenza. È di fondamentale importanza che il proprietario/gestore dello sbarramento e l'amministrazione comunale ove esso è ubicato siano a conoscenza di queste indicazioni.

In condizioni di normale esercizio dell'impianto, il gestore dello stesso è tenuto ad una attività di ordinaria vigilanza, come descritto nell'articolo III del disciplinare d'esercizio.

In condizioni particolari, dovuti a fenomeni meteorici particolarmente intensi, a sisma, a malfunzionamenti o danni allo sbarramento, il gestore è tenuto ad attuare quanto descritto di seguito, in quanto si viene a configurare un «**Rischio diga**», definito come "il rischio dovuto a eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle, quali precipitazioni intense, sismi, problemi statici dello sbarramento, ecc". Per esso sono definite quattro distinte fasi: preallerta, vigilanza rinforzata, pericolo e collasso.

Fasi di allerta per «RISCHIO DIGA»

FASE DI PREALLERTA

Quando si attiva	<p>A partire da condizioni di vigilanza ordinaria, a seguito di piogge molto intense o comunque in tutti i casi che il gestore riterrà significativi, <u>si verifica una fase di «preallerta»</u> quando l'invaso supera la quota massima di regolazione, cioè <u>quando avviene la tracimazione degli sfioratori di superficie</u> oppure quando, per il mantenimento della predetta quota massima di regolazione, si renda necessaria l'apertura degli scarichi presidiati da paratoie.</p> <p><u>In caso di sisma</u> che, per magnitudo e distanza epicentrale (fonte dati: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), rientri in quanto indicato nella seguente tabella:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Scala Richter (Magnitudo)</td> <td>≥ 4</td> <td>≥ 5</td> <td>≥ 6</td> <td>≥ 7</td> <td>≥ 8</td> </tr> <tr> <td>Distanza delle opere dall'epicentro (km)</td> <td>≤ 25</td> <td>≤ 50</td> <td>≤ 80</td> <td>≤ 125</td> <td>≤ 200</td> </tr> </table>	Scala Richter (Magnitudo)	≥ 4	≥ 5	≥ 6	≥ 7	≥ 8	Distanza delle opere dall'epicentro (km)	≤ 25	≤ 50	≤ 80	≤ 125	≤ 200
Scala Richter (Magnitudo)	≥ 4	≥ 5	≥ 6	≥ 7	≥ 8								
Distanza delle opere dall'epicentro (km)	≤ 25	≤ 50	≤ 80	≤ 125	≤ 200								
Cosa deve fare il gestore	<p>Nella fase di preallerta <u>conseguente ad afflussi idrici al serbatoio</u>,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>si informa sull'evolversi della situazione idrometeorologica</u>, consultando ad esempio i bollettini meteorologici pubblicati sul sito www.arpa.piemonte.it; 2. <u>comunica</u> alla Protezione civile regionale, all'autorità idraulica e al settore competente per gli sbarramenti l'andamento dei livelli di invaso, l'ora presumibile dell'apertura degli scarichi che si rendesse necessaria e la portata che si prevede di scaricare; 3. qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore <u>si prepara a gestire</u> le eventuali successive fasi di allerta; 4. <u>annota</u> l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1. <p>Nella fase di preallerta <u>conseguente a sisma</u>,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>controlla</u> immediatamente le condizioni dello sbarramento; 2. ne comunica gli esiti <u>al comune</u> ove esso è ubicato, sia nel caso si fossero riscontrati problemi, sia nel caso opposto; 3. nel caso si fossero riscontrati problemi, attiva le fasi successive; 4. <u>annota</u> l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1; 												

FASE DI VIGILANZA RINFORZATA

Quando si attiva	<p>Quando osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta facciano presumere o rilevino l'insorgere di anomali comportamenti dello sbarramento (ivi compresa la fondazione) o delle opere complementari e accessorie o delle sponde del serbatoio o di significativi malfunzionamenti degli organi di scarico.</p>
	<p>In caso di sisma, allorché i controlli attivati in fase di preallerta evidenzino gli anomali comportamenti di cui al punto precedente ovvero danni c.d. «lievi o riparabili» che non comportino pericolo di rilascio incontrollato di acqua ovvero di compromissione delle funzioni di tenuta idraulica o di regolazione o della stabilità delle opere o delle sponde.</p>
	<p>In occasione di apporti idrici che facciano temere o <u>presumere il superamento della quota di massimo invaso</u>, qualora sia indicata nel presente Disciplinare di esercizio, al fine di non superare le condizioni massime di carico assunte in progetto. Al fine di definire con criteri di maggiore oggettività l'attivazione della fase di vigilanza rinforzata in rapporto allo scenario temuto, in linea generale e per i serbatoi in esercizio normale, il valore di soglia può essere assunto coincidente con lo scarico di una portata complessiva pari a 2/3 di quella di massima piena indicata nel Disciplinare o, in alternativa, con il raggiungimento di un'altezza idrica sulla soglia libera a quota più elevata dello scarico di superficie pari a 2/3 dell'altezza di progetto in condizioni di massimo invaso.</p>
	<p>per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare o su disposizione del prefetto per esigenze di ordine pubblico o di difesa civile</p>
	<p>in caso di accadimento di altri eventi, anche di origine antropica, aventi conseguenze, anche potenziali, sulla sicurezza dell'impianto.</p>
Cosa deve fare il gestore	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>avvisa tempestivamente</u> dell'attivazione della fase <ul style="list-style-type: none"> • il Settore regionale competente per gli sbarramenti, • il prefetto (che ove necessario allerta il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), • la Protezione civile regionale, • l'autorità idraulica, comunicando il livello d'invaso attuale, la natura dei fenomeni in atto e la loro prevedibile evoluzione. Nel caso di attivazione della fase di vigilanza rinforzata <u>per sisma</u>, la comunicazione è integrata dalle informazioni sull'entità dei danni o dei comportamenti anomali, sulla natura dei fenomeni e sui provvedimenti assunti. 2. <u>attua i provvedimenti necessari</u> per controllare e contenere gli effetti dei fenomeni in atto e assicura la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco; 3. in caso di evento di piena, apre gli scarichi quando necessario per non superare la quota di massimo invaso; 4. <u>tiene informato il comune</u> sull'evolversi della situazione, comunicando il livello d'invaso attuale, le manovre sugli organi di scarico già effettuate e/o previste, l'andamento temporale delle portate scaricate dall'inizio della fase e, ove possibile, la massima portata che si prevede di dover scaricare; 5. <u>comunica il rientro della fase di vigilanza rinforzata</u>, che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alle condizioni di vigilanza ordinaria o di preallerta; 6. Annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1

FASE DI PERICOLO

Quando si attiva	Quando il livello d'acqua nel serbatoio superi la quota di massimo invaso, qualora sia indicata nel presente Disciplinare di esercizio.
	In caso di filtrazioni, spostamenti, lesioni o movimenti franosi o di ogni altra manifestazione interessante lo sbarramento (ivi comprese le fondazioni), gli organi di scarico od altre parti dell'impianto di ritenuta, che facciano temere o presumere la compromissione della tenuta idraulica o della stabilità delle opere stesse, o comunque la compromissione delle funzioni di regolazione dei livelli di invaso.
	Quando i controlli attivati nelle fasi precedenti, anche a seguito di sisma, evidenzino danni c.d. «severi o non riparabili» che, pur allo stato senza rilascio incontrollato di acqua, facciano temere, anche a causa della loro eventuale progressione, la compromissione delle funzioni di cui al punto precedente.
	In caso di movimenti franosi interessanti le sponde dell'invaso, ivi compresi i versanti sovrastanti, che possano preludere a formazioni di onde con repentini innalzamenti del livello d'invaso.
Cosa deve fare il gestore	fermi restando gli obblighi di cui alla fase di vigilanza rinforzata, il gestore : <ol style="list-style-type: none"> 1. avvisa dell'attivazione della fase e mantiene costantemente informati: <ul style="list-style-type: none"> • il Settore regionale competente per gli sbarramenti, • il prefetto (che ove necessario attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), • la Protezione civile regionale, • l'autorità idraulica circa l'evolversi della situazione e delle relative possibili conseguenze; 2. mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso; 3. comunica il rientro della fase di pericolo che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla Vigilanza rinforzata o direttamente alle condizioni di Vigilanza ordinaria; 4. al termine dell'evento, presenta al comune una relazione su quanto manifestatosi e sui provvedimenti adottati; 5. annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.

FASE DI COLLASSO

Quando si attiva	Il gestore dichiara la fase di «collasso» al manifestarsi di fenomeni di collasso o comunque alla comparsa di danni all'impianto di ritenuta o di fenomeni franosi che determinino il rilascio incontrollato di acqua o che inducano ragionevolmente ad ipotizzare l'accadimento di un evento catastrofico, con rischio di perdite di vite umane o di ingenti danni. La fase di collasso può essere dichiarata anche per fenomeni che riguardano specifiche opere costituenti l'impianto di ritenuta, ricorrendo i presupposti sopra indicati; in questo caso il gestore ne dà specificazione nella comunicazione di attivazione.
Cosa deve fare il gestore	Fermi restando gli obblighi di cui alle precedenti fasi, <ol style="list-style-type: none"> - provvede immediatamente ad informare: <ul style="list-style-type: none"> • il prefetto (che attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco e le Forze di polizia), • la Protezione civile regionale,

	<ul style="list-style-type: none">• il Settore regionale competente per gli sbarramenti,• il Comune ove è ubicato l'impianto;• i comuni a valle dell'impianto che potrebbero essere interessati da fenomeni di allagamento, nonché le relative prefetture. <p>- mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso.</p>
--	--

ELENCO TELEFONICO DI EMERGENZA

Il proprietario deve tenere sempre aggiornato il seguente elenco dei numeri telefonici, emai, ecc. e comunicarne ogni modifica a tutti gli enti coinvolti nella gestione dei fenomeni descritti ai punti precedenti.

Codice invaso	TO01017	Denominazione	Casse laminazione Rio Fellone
		Comune di	Druento

	Denominazione	Indirizzo	Telefono	email	Altro (fax, cell.)
Proprietario e gestore	Comune di Druento	Via Roma, 21 10040 Druento (TO)		comune.druento.to@legalmail.it	
Responsabile di impianto					
Settore regionale competente per gli sbarramenti	Settore Difesa del Suolo	Corso Stati Uniti, 21 10128 Torino	011 4321403	difesasuolo@regione.piemonte.it	
Protezione civile Regionale	Settore Protezione civile	Corso Marche 79 10146 Torino	011 4326600	protciv@regione.piemonte.it	
Autorità idraulica	Settore Tecnico Regionale di Torino	C.so Bolzano, 44 - 10121 Torino	011 4321405	tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it	
Prefettura	Prefettura di Torino	Piazza Castello, 205/199 10124 - Torino	011 55891	prefettura.torino@interno.it	